

COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del **04/12/2024**

Deliberazione n° 141

OCCETTO.	IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA ED APPROVAZIONE DELLE NUOVE
OGGETTO:	TARIFFE PER L'ANNO 2025 A PARTIRE DAL 1 APRILE 2025

L'Anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 08:30 e seguenti, in Asciano, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Fabrizio Nucci	Presidente	Presente
Claudio Bardelli	Assessore	Presente
Laura Di Banella	Assessore	Presente
Enrica Ercoli	Assessore	Assente Giustificato
Mattia Mangone	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede il DOTT. Nucci Fabrizio nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Vice Segretario DOTT. Giatti Luigi che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, con l'art. 4, ha dato facoltà ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte d'istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 28.04.2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Asciano e approvato il relativo regolamento comunale, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13.06.2012, con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.05.2015 e in ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03.02.2021;
- -l'articolo 4 del decreto Iegge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96, ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici;
- -il comma 5 ter del citato articolo 4 del Decreto Legge 50/2017 ha disposto che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Iegge e dal regolamento comunale. Tale disposizione fa riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e si applica, indistintamente, a tutti i soggetti che incassano i canoni o corrispettivi, gestori di strutture o intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, indipendentemente dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti;
- -il comma 5 bis del citato articolo 4 del Decreto Legge 50/2017 ha inoltre disposto che "i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600". Pertanto la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- -con Legge Regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale" della Regione Toscana, al fine di dare una maggiore risposta alle esigenze del settore turistico in evoluzione, sono state maggiormente disciplinate le varie strutture ricettive presenti sul territorio regionale;

Preso atto che:

-il costante sviluppo delle piattaforme web e dei portali internet per le prenotazioni telematiche dei soggiorni, ha incrementato l'offerta di unità abitative private a fini turistici nella modalità delle "locazioni turistiche", attirando un turismo anche giovanile per soggiorni di breve durata;

-l'afflusso di turisti e visitatori in territorio comunale comporta un aumento dei costi per la copertura dei servizi pubblici erogati da parte del Comune al fine di mantenerne invariata la qualità e quantità;

Considerato:

-che l'incremento del gettito derivante dalle modifiche tariffarie è destinato conformemente al disposto normativo nazionale (D.Lgs. n. 23/2011), al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali;

-che in data 11 novembre 2024 è stato fatto un incontro con le strutture ricettive del territorio comunale per rendere partecipi le strutture stesse dei cambiamenti in merito all'imposta di soggiorno ed alla programmazione per gli anni 2025-2027;

Visto il comma 7 dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96 che ha disposto che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all'art. 1 comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Considerato altresì che l'Amministrazione, volendo premiare il turista/visitatore che vuole pernottare per più giorni nel territorio, effettuerà una rimodulazione dei pernottamenti soggetti a tassazione riducendo il numero di pernottamenti soggetti al pagamento dell'imposta dall'intero periodo ai primi sette giorni consecutivi nella stessa struttura e, quindi, procederà a modificare l'art. 4 comma 3 (Misura dellimposta) del Regolamento Comunale dell'imposta di soggiorno;

Visti gli articoli 2 e 4 del citato Regolamento Comunale;

Visto sempre l'art. 4 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Visto l'art. 5, comma 2 del Regolamento Comunale il quale prevede la esenzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

Richiamata la propria deliberazione n. 171 del 10.11.2023 con la quale il Comune ha deliberato le tariffe per l'imposta di soggiorno per l'anno 2024, nella seguente misura:

Tipologia	Struttura ricettiva	Classificazione	Imposta per persona per pernottamento
ALBERGHIERA,	Alberghi	Fino a tre stelle	€. 1,50
CAMPEGGI E	Residenze	Quattro e cinque	€. 2,00
VILLAGGI	turistico	stelle	

TURISTICI	alberghiere		1
TORISTICI	Campeggi		
	Villaggi turistici		
	Parchi vacanza		
	Aree di sosta		
	Condhotel		
	Camping Village		0.2.00
	Alberghi diffusi		€. 2,00
EXTRA –	Case per ferie		€. 1,00
ALBERGHIERA per	Ostelli per la gioventu'		
ospitalita' collettiva	Bivacchi fissi		
	Rifugi escursionisti		
EXTRA –	Affittacamere		€. 1,00
ALBERGHIERA con	Case e appartamenti per		€. 1,00
le caratteristiche	vacanze		
della civile abitazione	Residenze d'epoca		€. 2,00
	Residence	Fino a tre chiavi	€. 1,50
		Quattro chiavi	€. 2,00
	Bed and Breakfast		€. 1,00
LOCAZIONI	Alloggi locati		€. 1,00
TURISTICHE	per finalità		
	turistiche		
AGRITURISMI			€. 1,00

Verificato il gettito dell'imposta per l'anno 2024 e ritenuto, pertanto, di variare per l'anno 2025 le tariffe di cui sopra;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta

di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso.

A VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2025 l'imposta di soggiorno, per le motivazioni indicate in premessa, nelle misure e per le tipologie di strutture di seguito riportate:

Tipologia	Struttura ricettiva	Classificazione	Imposta per persona per
			persona per pernottamento
ALBERGHIERA,	Alberghi	Fino a tre stelle	€. 2,50
CAMPEGGI E	Residenze	Quattro e cinque	€. 3,00
VILLAGGI	turistico	stelle	
TURISTICI	alberghiere		
	Campeggi		
	Villaggi turistici		
	Parchi vacanza		
	Aree di sosta		
	Condhotel		
	Camping Village		

	Alberghi diffusi		€. 3,00
EXTRA –	Case per ferie		€. 2,00
ALBERGHIERA per	Ostelli per la gioventu'		
ospitalita' collettiva	Bivacchi fissi		
	Rifugi escursionisti		
EXTRA –	Affittacamere		€. 2,00
ALBERGHIERA con	Case e appartamenti per		€. 2,00
le caratteristiche	vacanze		
della civile abitazione	Residenze d'epoca		€. 3,00
	Residence	Fino a tre chiavi	€. 2,50
		Quattro chiavi	€. 3,00
	Bed and Breakfast		€. 2,00
LOCAZIONI	Alloggi locati		€. 2,00
TURISTICHE	per finalità		
	turistiche		
AGRITURISMI			€. 2,00

- 2) di dare atto che l'incremento del gettito derivante dalle modifiche tariffarie è destinato conformemente al disposto normativo nazionale (D.Lgs. n. 23/2011), al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, secondo le specifiche tecniche del Decreto Ministeriale del 20 luglio 2021, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13. L'entrata in vigore delle nuove tariffe avverrà a partire dal 1 aprile 2025;
 - 4) di predisporre la modifica del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, prevedendo la riduzione dall'intero periodo ai primi sette giorni consecutivi nella stessa struttura i pernotti soggetti a tassazione;
 - 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, vi	ene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco II Vice S	Segretario
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 13 267/2000 e.ss.mm.ii.	34, comma 4, del D.Lgs.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.	o di pubblicazione, ai sensi
II Vice S	Segretario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.